

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



TITOLO 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 l'associazione di promozione sociale denominata **"BERGAMO CAMPER CLUB A.P.S."** qui di seguito abbreviata con la dicitura Associazione.

ART. 2

L'Associazione ha sede in **Seriate (Bg) in Via Locatelli, 1.**

L'Associazione potrà comunque esplicitare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative. Lo spostamento della sede legale all'interno dello stesso comune non costituisce modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART. 3

L'Associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore degli associati o dei terzi (protezione degli interessi generali dei camperisti e dei campeggiatori) senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. Ha come finalità

- a) promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli ricreazionali (camper, roulotte e simili);
- b) favorire lo scambio d'esperienze fra i soci dell'associazione per migliorare l'abilità nell'utilizzo dei veicoli ricreazionali e per scoprire luoghi ed itinerari interessanti nel pieno rispetto dell'ambiente, della natura e del vivere civile;
- c) organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale promuovendo l'aggregazione tra i propri soci e quelli appartenenti ad altre associazioni con le medesime finalità;
- d) sviluppare l'organizzazione di singole proposte di viaggi itineranti favorendo la formazione di gruppi di viaggio o gestendo direttamente le iniziative;
- e) aiutare a risolvere le problematiche dei soci per una completa, sicura e piacevole vita all'aria aperta (in tutti i luoghi ricreativi) promuovendo i comportamenti più consoni e le conoscenze tecniche più importanti;
- f) istituire e gestire servizi utili ai soci stipulando convenzioni e/o accordi e/o contratti anche con terzi soggetti
- g) intrattenere rapporti con Amministrazioni pubbliche, aziende, riviste, operatori del settore per favorire l'incontro con i Soci e la maggiore diffusione possibile della vita con i veicoli ricreazionali (camper, roulotte e simili);
- h) promuovere ogni sorta di studi e di ricerche a carattere culturale e turistico anche attraverso la pubblicazione di un notiziario (cartaceo oppure online) e inviando news periodiche nell'intento di favorire l'incontro fra i soci;
- i) utilizzare la forza associativa collaborando con Enti ed Istituti pubblici, privati, turistici, sportivi, culturali, di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare il libero turismo itinerante svolto dagli associati in qualità di consumatori ed utenti di servizi
- l) promuovere la costruzione e/o la gestione di aree sosta, rimessaggio, parcheggi e campeggi;
- m) promuovere e partecipare a incontri, manifestazioni, convegni allo scopo di far conoscere l'attività dell'associazione, nonché il territorio, evidenziandone le caratteristiche territoriali perseguendo finalità sociali;
- m) rappresentare e difendere i propri associati e quanti praticano il turismo a diretto contatto con la natura; partecipa alle Organizzazioni di turismo, sport, impiego sociale del tempo libero;

FRANCESCO

- n) promuovere e tutelare gli interessi morali, sociali, culturali ed economici dei soci nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con i propri scopi;
- o) provvedere all'eventuale organizzazione e gestione di corsi di preparazione e di formazione professionale per esperti e per istruttori in materia di turismo all'aria aperta;
- p) promuovere ed organizzare manifestazioni sportive e gare di regolarità con attrezzature itineranti;
- q) curare, promuovere ed organizzare l'istruzione al turismo all'aria aperta nelle scuole d'ogni grado in collaborazione con gli organi preposti;
- r) stimolare l'attenzione verso le tradizioni e la cultura dei luoghi visitati e favorire la divulgazione e la conoscenza del patrimonio naturale, artistico, culturale e storico;
- s) organizzare pesche di beneficenza, lotterie o mercatini dell'usato, raccolte fondi, vestiti o alimenti per emergenze aiuti umanitari

↓ L'Associazione intende prendere parte alla vita socio culturale della realtà che la circonda. Pertanto vuole perseguire anche lo sviluppo e la promozione di ogni attività ricreativa, culturale, artistica del tempo libero, di formazione extra scolastica e del turismo sociale che possono contribuire all'arricchimento della persona.

Per il fine sopraindicato l'Associazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale; effettuare attività commerciali e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali.

ART. 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, riserve o capitale durante la vita dell'associazione.

ART. 5

L'Associazione svolge la sua attività secondo le direttive particolari stabilite dal Consiglio Direttivo della Associazione stessa.

TITOLO 2 - SOCI

ART. 6

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta che praticano attività di turismo sportivo e vivono il campeggio sia in camper, sia in caravan senza alcuna limitazione di numero.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali o personali, può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'organizzazione.

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente l'importo delle quote di adesione per l'anno sociale seguente, differenziate tra **associati ordinari ed altre categorie di soci**.

ART. 7

I soci si suddividono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori, coloro che hanno fondato l'Associazione (senza obbligo di pagare la quota associativa);



Baller

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- Soci Onorari, sono persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari possono partecipare alle Assemblee senza però diritto di voto.
- Soci ordinari, sono coloro che hanno acquisito tale titolo avendone fatto richiesta di iscrizione e pagata la relativa quota associativa.

ART. 8

Ogni socio, per consapevole accettazione, assume l'obbligo di procedere al pagamento della quota associativa, se prevista, e di osservare lo statuto e i regolamenti che si impegna a rispettare con lealtà e disciplina, partecipando alle attività e alle manifestazioni sociali. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

I soci che desiderano svolgere le attività di promozione delle attività di cui all'art. 3 del presente Statuto devono eseguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell'Associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 9

Per essere ammessi a soci dell'Associazione occorre presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo entro 30 gg dalla data di presentazione della domanda

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'associazione espresso dal consiglio, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli aderenti, che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Non sono ammessi soci temporanei né alcuna limitazione in considerazione della partecipazione alla vita sociale.

La qualità di socio si acquisisce con il pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo. Si escludono partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione e il numero dei soci è illimitato.

ART. 10

I soci inadempienti nel pagamento quote o contributi sociali da più di tre mesi si intendono decaduti.

Il socio può recedere dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'esclusione di un socio per gravi motivi deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'assemblea dei soci.

Lo status di associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto all'elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto, in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'associazione.

I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione.

TITOLO 3 - ORGANI SOCIALI

ART. 11

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea dei soci
2. Il Presidente
3. Il Consiglio Direttivo
4. Il Collegio dei Revisori (se nominato)

Possono ricoprire le cariche sociali i soli soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.



ART. 12

L'Assemblea dei soci è il massimo organo dell'Associazione.

Hanno diritto di voto e di intervento tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età in regola con il pagamento della quota sociale.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E' straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto e dello scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

- **L'Assemblea ordinaria** è validamente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci in prima convocazione, qualunque sia il numero in seconda convocazione e delibera a maggioranza dei voti.
- **L'Assemblea straordinaria** è validamente costituita quando siano presenti i tre quarti più uno dei soci in prima convocazione, e la metà più uno dei soci in seconda convocazione e delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria, che deve essere convocata almeno una volta l'anno, delibera sul rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo e ratifica eventuali esclusioni di soci deliberate dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria si convoca su iniziativa del Consiglio Direttivo, quando lo stesso lo ritenga necessario oppure su richiesta scritta e motivata di un terzo dei soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente.

La comunicazione di convocazione deve essere pubblicata mediante affissione nella sede sociale e mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica (mail) o fax al domicilio dichiarato da ciascun **socio almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata** e deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno dei lavori.

I soci, che possono votare, hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare da altro socio.

Ciascun socio non può essere portatore di più di una delega.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina il Segretario.

ART. 13

Il Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e rappresenta l'associazione nei rapporti con i terzi. Resta in carica per cinque anni e può essere rieletto.

Presiede il Consiglio Direttivo e provvede alla direzione e gestione dell'Associazione in conformità alle delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di estrema urgenza e necessità, il Presidente può provvedere su materia di competenza del Consiglio Direttivo, a sottoporre la decisione a ratifica del Consiglio entro 30 (trenta) giorni.

In caso di assenza temporanea il Presidente può delegare, in tutto o in parte, le sue attribuzioni e i suoi poteri al Vice Presidente.

ART. 14

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per cinque anni ed è composto da tre a cinque membri (compreso il Presidente) e sarà nominato dall'Assemblea. Al suo interno verranno eletti anche il Vice Presidente ed il Segretario/Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;
- redige e presenta all'assemblea il rendiconto economico finanziario consuntivo ed il bilancio preventivo;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il suo versamento;
- elegge e revoca tra i propri componenti il Presidente, Vice presidente, il Segretario/Tesoriere
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno 2 (due) volte l'anno, ed è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono prese a maggioranza semplice.

Nel caso di dimissioni del Presidente o della maggioranza del Consiglio Direttivo, il Presidente resta in carica e deve provvedere alla convocazione di una assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni stesse.

Il Consiglio Direttivo è convocato mediante affissione presso la sede sociale almeno 3 (tre) giorni prima o tramite comunicazioni individuale con e-mail o SMS.

Il Consiglio Direttivo, anche in mancanza di comunicazione formale, si ritiene comunque convocato quando siano presenti tutti i suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi quando la metà più uno dei suoi componenti lo richiede per iscritto.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Segretario/Tesoriere è

- il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.
- è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

ART. 15

Il collegio dei Revisori dei conti è organo di controllo amministrativo-finanziario e viene nominato se richiesto.

Esso è formato da due membri effettivi e uno supplente nominati dall'Assemblea dei soci, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio eventualmente nominato rimane in carica per due esercizi.

ART. 16

Le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

L'associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni rese dai propri associati. L'associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

E' previsto per i soci, se deliberato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e certificate nell'espletamento delle attività associative.

TITOLO 4 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO SOCIALE

ART. 17

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) Beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) Eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati dai soci, da privati o da enti;
- c) Eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall'assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazione.

ART. 18

L'esercizio sociale finanziario si apre il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo predisporrà i bilanci consuntivi e preventivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico finanziario viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Associazione si impegna a non distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.



Finetti

2

3

TITOLO 6 – SCIOGLIMENTO ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

ART. 19

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati presenti in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

Il patrimonio verrà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 662 del 23 dicembre 1996, a favore di altra associazioni con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 20

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa espresso riferimento alle norme del Codice Civile e delle disposizioni legislative vigenti in materia di associazioni.

218

Briec Francesca
Lodovico Viteri
Giulio



AGENZIA DELLE ENTRATE
Ricevuto a Poste S. ...
Il 7/2/2017
Al n° 201
Corte 39
Importo 200,00

Il Funzionario
Gallo Laura

